

9 ottobre 2019

Categorie: **Dichiarazione > Ravvedimento**

Modello Redditi 2018 omesso. Senza ravvedimento sanzioni dimezzate

Autore: Andrea Amantea

Domanda

Un contribuente ha omesso di presentare il Modello Redditi 2018 e non ha provveduto a pagare le imposte dovute. È possibile in tale caso ricorrere al ravvedimento e regolarizzare anche l'omessa presentazione della dichiarazione? Qual è la sanzione da prendere a riferimento?

Risposta

In riferimento al periodo d'imposta 2017, il Modello Redditi 2018 poteva essere presentato entro il 31 ottobre 2018; dopo tale data, la dichiarazione, pur tardiva, poteva comunque essere regolarmente presentata entro i 90 gg successivi alla scadenza citata, ossia entro il 29 gennaio 2019, ravvedendo la sanzione prevista in misura fissa di 250 euro (articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997). La sanzione fissa per la tardività (250 euro) poteva dunque essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso entro i 90 giorni, a 1/10, ai sensi della lettera c) del D.Lgs. 472/97 (versando, dunque, 25 euro) ferma restando la sanzione per omesso versamento, comunque ravvedibile, laddove alla tardività della dichiarazione si accompagnava anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.

Nel caso di cui al quesito, il contribuente non ha presentato la dichiarazione nei termini ordinari né nei 90 giorni successivi: si configura quindi la violazione di omessa dichiarazione. L'omessa dichiarazione non può essere ravveduta, ossia le sanzioni per l'omissione non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Ciò comporta che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 42 del 2016, l'applicazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione è così prevista:

- compresa tra il 120 e il 240 % dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250.
- se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.

Venendo al caso specifico del quesito, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ossia per il periodo d'imposta 2018, entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato), e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60 al 120 % dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. Inoltre, è bene osservare che, in caso di accertamento di maggiori imponibili rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata oltre i novanta giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, si rende applicabile la sanzione di omessa presentazione della

dichiarazione nella misura compresa tra il 120 e il 240 % dell'ammontare dell'imposta dovuta.

In termini pratici, inviando la dichiarazione entro il 2 dicembre 2019, il contribuente non regolarizza la sua posizione circa l'omessa dichiarazione ma dovrà attendere l'irrogazione della sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate che terrà conto della presentazione della dichiarazione ai fini dell'individuazione della sanzione irrogabile, che, nel caso specifico, andrà applicata nel *range* meno gravoso che va dal 60 al 120 % dell'imposta dovuta.

È possibile, invece, ricorrere al rawedimento per le imposte dovute e non versate risultanti dalla dichiarazione omessa.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it